

















Approfondimenti su [www.ilsol24ore.com/fondi24](http://www.ilsol24ore.com/fondi24)

**ARMONIZZATI UE**

Car. Fondo Data Ric. Emis.

**ANALISI**

www.ilsol24ore.com/358.676

**ANALISI**

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

**ARMONIZZATI UE**

Car. Fondo Data Ric. Emis.

**ANALISI**

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

**ARMONIZZATI UE**

Car. Fondo Data Ric. Emis.

**ANALISI**

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

**ARMONIZZATI UE**

Car. Fondo Data Ric. Emis.

**ANALISI**

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI

ANALISI



## MERCATO AZIONARIO

News, commenti e tutti i mercati in diretta su [www.ilsole24ore.com/finanza](http://www.ilsole24ore.com/finanza)

2015-2016 (1)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

[illegible]



Mercoledì  
**10 Agosto 2016**

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI


**www.ilssole24ore.com**  
 @24NormeTributi



FOCUS ESTATE

## Distacchi dall'estero con regole italiane

Gianpiero Falasca ► pagine 28 e 29



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa

MARTEDÌ: Condominio

MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia

GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito

VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

**Adempimenti.** Si avvicina la scadenza del 30 settembre ma le categorie chiedono più tempo per realizzare le operazioni

# Beni ai soci, pressing per il rinvio

Il dossier nelle mani del Governo: resta sul tavolo l'ipotesi di slittamento al 30 novembre

**Giorgio Costa**

Serve più tempo per le **assegnazioni agevolate ai soci** per le **trasformazioni d'impresa**. E così le categorie sono in pressing su agenzia delle Entrate, Mef e presidenza del Consiglio per ottenere quella che ormai sembra una decisione inevitabile per evitare che la norma fallisca il suo obiettivo: cioè una **proroga del termine del 30 settembre** che metta soci e imprese in condizione di ponderare al meglio le proprie scelte.

**Le date**

L'ipotesi che si fa strada, e che pare abbia il sostanziale assenso dell'esecutivo e del ministero dell'Economia, potrebbe essere quella di un rinvio al **30 novembre** che dovrebbe avere una "validazione" legislativa anche perché potrebbe contenere non solo la proroga ma anche qualche chiarimento sul lato applicativo delle norme che potrebbe meglio definirne la portata, ad esempio, in materia di rivalutazioni delle plusvalenze. Resta il fatto che il termine del 30 novembre, ipotizzato anche nelle scorse settimane, non ha trovato finora un veicolo in

grado di portarlo al traguardo. Il nuovo termine era stato inserito tanto nel decreto semplificazioni quanto nel decreto crescita: provvedimenti che stanno in agenzia e che potrebbero anche anticipare di qualche settimana la nuova legge di Stabilità con un via libera in un consiglio dei ministri a metà settembre.

L'obiettivo della norma "agevolativa" prevista dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) è consentire la fuoriuscita dei beni immobili non strumentali dalle società e la trasformazione di società commerciali in società semplici. Con la finalità anche di fare "pulizia" all'interno del mondo societario, lasciando in vita le società realmente tali e operative.

Negli studi professionali - proprio in queste ultime settimane, una volta terminati gli adempimenti per le dichiarazioni - si riscontra molto interesse sulla norma ed è forte la richiesta di informazioni da parte di imprese e persone fisiche. La casistica che si presenta è molto varia e riguarda sia i recessi di società cui di frequente si abbina anche la trasformazione in società semplice.

**Le categorie**

«Abbiamo avuto proficue interlocuzioni con Mef e presidenza del Consiglio - spiega Luigi Mandolese, delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - e abbiamo trovato sensibilità alla nostra richiesta di proroga dei termini fino al 30 novembre». Ora la "palla" è in mano alla politica ma la decisione dovrà avvenire ai primi di settembre. E poi non si tratta solo di avere più tempo a disposizione, ma anche di registrare alcuni meccanismi operativi. «Sono diversi i dubbi presentati al momento e per i quali - spiega Stefano Sasara del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - necessitano chiarimenti ulteriori. Peraltro la netta sensazione è che questa fase di incertezza non sia agevole, l'adesione e anche per questo un rinvio accoppiato a qualche integrazione chiarificatrice sarebbe assolutamente motivato e incentivante. Vi sono situazioni limite, come quella dell'assegnazione ai soci delle autovetture di proprietà della società o degli immobili nel caso di recesso, particolarmente nel caso di società di persone».

**Tempistica e aliquote**

**30 settembre**

**Il termine vigente**  
 La data di scadenza originariamente prevista dalla legge 208/2015 (legge di Stabilità) e tutt'ora in vigore prevede il termine per le assegnazioni, le trasformazioni e le cessioni agevolate alla fine di settembre

**30 novembre**

**Il possibile obiettivo**  
 Le categorie professionali sono in pressing su Mef e presidenza del Consiglio per ottenere una proroga al 30 novembre. Una data che consentirebbe ai consulenti e alle imprese di valutare al meglio le possibilità offerte da un pacchetto normativo su cui si è riusciti a prestare piena attenzione solo una volta terminata la stagione dichiarativa

**8%**

**Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate**  
 Sulla differenza tra valore di assegnazione (valore normale o valore catastale oppure valore intermedio tra i due) e costo fiscale del bene, imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% se la società era di comodo in almeno due esercizi nel triennio 2013-2015). In caso di utilizzo di riserve in sospensione, ulteriore imposta sostitutiva con aliquota al 13 per cento

**60%**

**L'importo da versare**  
 L'imposta va versata all'Erario in due scaglioni: per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il 40% entro il 16 giugno 2017

Altro tema molto caldo è quello della disparità di trattamento tra chi ha rivalutato o meno i cespiti. «La questione - spiega ancora Mandolese - è rilevante perché chi non ha rivalutato ha una plusvalenza a carico della società e scontano l'imposta sostitutiva sia la società che il socio: mentre chi ha rivalutato non fa plusvalenza in capo alla società e non è chiaro se l'affrancamento possa valere anche per il socio e che valore avrà il bene assegnato».

Una proroga al 30 novembre potrebbe addirittura non bastare per chi ha in animo di affrontare una riduzione del capitale sociale stante il fatto che servono 90 giorni affinché la delibera abbia effetto: elemento che obbligherebbe i professionisti a presentare la delibera entro la fine di agosto.

In ogni caso anche dal mondo delle Pmi arrivano segnali di forte interesse per una proroga. «Dopo sette anni di crisi - spiega Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confindustria - c'è molta richiesta di trasformazioni e uscite e due mesi in più sono importanti. Resta da capire in che modo veicolo normativo inserire le nuove regole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCAL VIEW

fiscalview@ilssole24ore.com

## La proroga può aiutare i contribuenti e il Fisco

FRA TEMPI TECNICI E NUOVI CHIARIMENTI

**Gian Paolo Tosoni**

L'assegnazione dei beni ai soci o la **trasformazione** in società semplice hanno **tempi** troppo stretti affinché i contribuenti ne possano usufruire efficacemente. Il termine è fissato al **30 settembre**, che si traduce di fatto in un mese lavorativo stante l'attuale periodo ferie: un periodo non sufficiente per stimare adeguatamente gli oneri fiscali, in particolare per le società di capitali.

La proroga al 30 novembre (di cui più volte si è parlato ma che non ha raggiunto il traguardo) sarebbe, dunque, opportuna. Una proroga che potrebbe non comportare oneri per l'Erario se venisse rispettato il comma 120, dell'articolo 1 della legge 208/2015 che fissa il termine per il versamento della prima rata, pari al 60% delle imposte sostitutive dovute, proprio al 30 novembre. In sostanza si tratterebbe di far coincidere il termine per la stipula degli atti notarili con la scadenza del versamento della prima rata. Anzi, la proroga aumenterebbe il gettito per l'Erario in quanto darebbe più tempo per usufruire delle opportunità che questa normativa offre.

È fuori di dubbio che l'occasione di estromettere immobili non strumentali per destinazione dalla sfera dell'impresa, come pure la trasformazione di società immobiliari in società semplici è molto interessante per una vasta categoria di contribuenti.

Questo anche perché il precedente che offriva questa opportunità, in modo così ampio e non limitato alle sole società non operative, risale al 1999 con la legge 28/1999 che riprendeva le disposizioni della legge 449/1997.

È, dunque, necessario avere più tempo. E a supportare questa considerazione bastano alcuni esempi. Si pensi a una società che intende assegnare i fabbricati abitativi e strumentali per natura ai soci: ci vuole molta fortuna perché questi immobili abbiano un valore percentualmente corrispondente a quello delle quote sociali. L'assegnazione deve essere effettuata ai soci presenti al 30 settembre 2015 ma le quote possono essere diverse da tale data; quindi è possibile adeguarle prima dell'assegnazione in quanto

questa procedura è sempre stata ammessa dall'agenzia delle Entrate, anche con la circolare n. 26 del 1° giugno 2016. Non è necessario che ai soci vengano trasferiti tutti gli immobili in proprietà ma è possibile frazionare i beni assegnandoli distintamente ai singoli soci. E valutare gli immobili e procedere preventivamente al trasferimento delle quote all'interno della compagine sociale non si fa in un giorno.

Pensiamo, poi, alle società di capitali che a fronte dell'assegnazione debbano annullare riserve di rivalutazione oppure ridurre il capitale sociale. Nella fattispecie occorre rispettare i termini dell'articolo 2445, comma 3 del Codice civile e cioè assumere una delibera preventiva di assemblea straordinaria da parte della società (si veda Il Sole 24 Ore del 14 maggio) e solo dopo 90 giorni dalla data dell'iscrizione nel Registro delle imprese di questa delibera, è possibile l'operazione qualora i creditori non abbiano fatto opposizione. Può essere che qualche società abbia provveduto nei mesi scorsi ad adottare la delibera, ma tenuto conto della sospensione ferie dal 1° al 31 agosto, solo con la proroga al 30 novembre potrebbero fare l'operazione di assegnazione.

Anche per gli imprenditori individuali c'è qualche problema. Il termine per l'estromissione dell'immobile strumentale dalla sfera dell'impresa è scaduto il 31 maggio e la circolare dell'agenzia delle Entrate che ha fornito qualche delucidazione è stata emanata il giorno dopo la scadenza.

La proroga al 30 novembre consentirebbe, poi, anche alle Entrate di ritornare su alcune questioni interpretative non risolte. Ne ricordiamo solo una che probabilmente è la più importante: l'Agenzia dovrebbe tranquillizzare i contribuenti sull'interpretazione che si ritiene logica e cioè che con il versamento dell'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione di imposta non scatta l'ulteriore tassazione in capo ai soci a titolo di dividendi. Se non fosse così il costo fiscale sarebbe spropositato.

Insomma, per una volta la proroga farebbe bene sia ai contribuenti che al fisco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I problemi da risolvere.** La possibile diversità di trattamento fiscale rende difficile la scelta

# Assegnazioni e cessioni da coordinare

**Primo Ceppellini**  
**Roberto Lugano**

Le norme sull'assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci con il corollario della **possibile trasformazione in società semplice** stanno entrando nel vivo ma restano ancora diversi dubbi tecnici dovuti a una normativa molto sintetica che si innesta su un sistema complesso specie in relazione al rapporto tra assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci. La ratio legis di entrambi gli istituti giuridici è chiara: consentire una fuoriuscita agevolata dei beni societari non inerenti all'attività imprenditoriale della società. Tuttavia non risulta chiaro se gli effetti fiscali sono coordinati o se, al contrario, sono diversi, per cui in alcuni casi una delle due operazioni è da preferirsi all'altra. Se fosse vera la seconda ipotesi bisognerebbe avere chiarezza sul fatto che l'opzione per la scelta più conveniente non sia qualificabile come operazione elusiva, facendo valere il principio del legittimo risparmio d'imposta (articolo 10 bis comma 4 dello statuto del contribuente). Gli aspetti principali che devono essere chiariti sono i seguenti:

● **il trattamento fiscale dei dividendi**, nell'ipotesi di cessione, nel caso di utile assoggettato a imposta sostitutiva;

● la possibilità, sempre nell'ipotesi di cessione, di utilizzare un corrispettivo tra le parti più alto rispetto a quello pari al **valore catastale** da usare solo ai fini del calcolo della plusvalenza fiscale.

Evidenziamo che le tematiche sopra esposte sono sempre da considerare tutte le volte in cui la società intende attribuire un bene solo a una parte della compagine sociale per cui vi è la necessità di valutare l'impatto economico e patrimoniale sugli altri soci non destinatari del bene. Si tratta quindi di situazioni molto frequenti.

**L'esempio**

Per evidenziare gli aspetti che meritano un approfondimento si può partire da un esempio: la società Alfa partecipata da tre soci paritetici, persone fisiche, A, B, e C intende attribuire al socio A un bene immobile che ha un costo fiscalmente riconosciuto di 100, un valore catastale di 120 e un valore normale di 200. La società non ha un patrimonio che consente di attribuire un valore di 200 a ciascun socio.

Se si decide per l'assegnazione la società potrà optare per utilizzare il valore catastale e quindi l'imposta sostitutiva dell'8% sarà pagata su 20. Il socio A riceverà un valore effettivo di 200 con un costo fiscale di 120. Qualora il socio avesse intenzione di cedere il bene immediatamente, senza aspettare cinque anni dall'assegnazione, la società potrebbe decidere di pagare l'imposta sostitutiva sul valore normale di 200,



**Cessione**

● La cessione è l'atto con il quale la società cede il bene a uno dei soci. L'agevolazione, che è stata prevista dalla legge di Stabilità 2016, consiste nel fatto che sulla differenza tra valore di cessione (corrispettivo della cessione o, se più alto, valore normale o valore catastale) e costo fiscale del bene, si applica l'imposta sostitutiva con un'aliquota pari all'8% (l'aliquota passa al 10,5% se la società era di comodo in almeno due esercizi nel triennio 2013-2015)

garantendo in tal modo ad A un costo del bene pari al valore normale, e in tal caso la base imponibile diventerebbe 100. In ogni caso sull'imponibile di 20 o di 100 nulla sarà dovuto più dal socio A.

Se si decidesse di cedere al socio A 120 o a 200 (o a qualunque importo compreso tra i due valori) si genererà una riserva di utili sulla società per la plusvalenza al netto dell'imposta sostitutiva (nella prima ipotesi di 18,4 e nella seconda ipotesi di 92). Essendo una riserva di utili liberamente distribuibile ai soci, si tratta di capire quale effetto fiscale si determinerà nei loro confronti al momento della distribuzione: se venissero considerati dividendi normali e quindi tassati con un'imponibile del 49,72% a tassazione ordinaria si genererebbe una netta disparità di trattamento rispetto all'assegnazione, per cui quest'ultima diventerebbe decisamente preferibile. Se viceversa, come parrebbe logico, queste riserve fossero da considerarsi quali utili detassati in capo ai soci, sarebbe da chiarire in che modo possono essere identificate e quali regole devono valere in termini di priorità di distribuzione rispetto alle altre categorie di riserve. Anche il tema del corrispettivo assume rilevanza in quanto non è chiaro se nell'ipotesi di cessione è possibile pattuire un corrispettivo pari al valore di mercato (nell'esempio 200) e poi assoggettarlo a tassazione, tramite una variazione in diminuzione, la sola parte di plusvalenza derivante dal valore catastale. In sostanza, qualora valesse tale regola, si potrebbe decidere di cedere il bene a 200 al socio A e tassarlo con un corrispettivo "catastale" di 120. Il risultato sarebbe di avere in capo al socio A un costo del bene di 200 (in quanto l'importo pagato è stato questo) e in società una riserva già tassata di

**Le regole base**



**01 | ASSEGNAZIONE AGEVOLATA**

L'assegnazione agevolata riguarda società commerciali di persone e di capitali che detengono beni assegnabili. Sono considerati beni assegnabili gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e beni mobili registrati non strumentali. I beni possono essere assegnati a soci che erano tali già al 30 settembre 2015 anche se al momento della assegnazione posseggono percentuali differenti da tale data. Sono irrilevanti subentri successivi al 30 settembre 2015 per successione. La modalità è quella del trasferimento dei beni assegnabili ai soci mediante riduzione del capitale anche in sede di liquidazione, recesso o distribuzione di riserve di capitale

**02 | CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI**

La cessione agevolata ai soci riguarda società commerciali di persone e di capitali che detengono beni assegnabili. I beni che possono essere ceduti sono gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e

beni mobili registrati non strumentali. I beni possono essere acquisiti dai soci che erano tali già al 30 settembre 2015 anche se al momento della assegnazione posseggono percentuali differenti da tale data. Anche in questo caso sono irrilevanti subentri successivi al 30 settembre 2015 per successione. La modalità è quella del trasferimento dei beni mediante compravendita, permuta, datio in solutum e conferimento

**03 | TRASFORMAZIONE AGEVOLATA**

Riguarda società commerciali di persone e di capitali che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la gestione dei "beni assegnabili" e dunque immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e/o beni mobili registrati. Se la società svolge una gestione imprenditoriale attiva e non di mero godimento passivo, non si potrà procedere alla trasformazione agevolata. I soci devono essere gli stessi che erano tali al 30 settembre 2015; sono ammesse percentuali differenti

18,4 e una non tassata di 80, quest'ultima in caso di distribuzione sarebbe un dividendo tassabile in modo ordinario. Nonostante nella norma non vi sia una deroga alla regola del corrispettivo sembrerebbe essere anche questa una ipotesi del tutto ragionevole in termini logici sistematici pena un differente e più penalizzante trattamento della cessione rispetto all'assegnazione.

**Chiarimenti cercansi**

Data la delicatezza dei temi un intervento chiarificatore su entrambi i punti da parte dell'agenzia delle Entrate risulta indispensabile. Sarebbe ragionevole arrivare ad una logica interpretativa delle sintetiche regole della cessione agevolata in linea con le conclusioni a cui si è pervenuti nell'ipotesi di assegnazione. Una scelta diversa (le riserve di utili da cessione agevolata sono sempre dividendi ordinari e il corrispettivo pattuito è in ogni caso quello da considerare nel calcolo dell'imposta sostitutiva) porterebbe gli operatori a trovare soluzioni per privilegiare l'assegnazione agevolata.

Nell'esempio che abbiamo visto sopra al posto dell'assegnazione agevolata a valore catastale, nel caso di patrimonio sociale non in grado di garantire una distribuzione di valori omogenei a tutti i soci, si potrebbe effettuare una cessione agevolata a valore catastale di 120 al socio A il quale dovrebbe poi integrare il patrimonio sociale con un versamento in conto capitale di 80 a vantaggio di tutti i soci. È evidente che il risultato assomiglia a quello di una cessione agevolata a valore effettivo, con tassazione riferita al catastale, con il rischio che in futuro le autorità fiscali potrebbero contestare che l'operazione è stata effettuata solo per ottenere il beneficio del minor imponibile e che quindi il versamento in conto capitale, in realtà, rappresenta parte del prezzo di vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SU INTERNET

**Quotidiano del Fisco**

**GLI APPROFONDIMENTI**

**Pvc senza esitazioni e fisco nei consorzi**

Sul Quotidiano del Fisco oggi: l'articolo di **Ferruccio Bogetti** e **Filippo Cannizzaro** sulla sentenza della Ctp di Treviso in materia di Pvc; il commento di **Romina Morone** alla pronuncia della Cassazione sulla deducibilità dei costi nei consorzi.



**www.quotidianofisco.ilssole24ore.com**



**FOCUS ESTATE | LE GUIDE PER I PROFESSIONISTI**  
**LAVORO E PREVIDENZA**

# Distacchi dall'estero

## Regole italiane per i lavoratori da un altro Stato

**Minimi retributivi, orario e sicurezza devono essere uguali rispetto ai «residenti»**

PAGINE A CURA DI  
**Giampiero Falasca**

**I**l decreto legislativo 136/2016, approvato per dare attuazione alla direttiva 2014/67/UE, ridisegna in maniera complessiva la materia del distacco transnazionale di lavoratori, rimodulando le tutele del personale coinvolto e ripensando gli strumenti di contrasto degli abusi. Nella nozione di distacco transnazionale rientrano, oltre al distacco in senso stretto, tutte le ipotesi in cui c'è una scissione tra datore di lavoro formale e beneficiario della prestazione (come nella somministrazione

ne e negli appalti per esempio). Il decreto si applica - come recita l'articolo 1 - a tutte le imprese situate all'interno dell'Unione europea che distaccano uno o più lavoratori Italia presso un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, oppure presso un'altra unità produttiva della stessa azienda.

Il decreto vale anche per le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano dipendenti presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.

Per questi soggetti l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 non è richiesta, a condizione che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità di un altro Stato membro.

Il provvedimento non si applica, invece, al personale navigante delle imprese della marina mercantile.

Alcune disposizioni del testo (quelle in tema di verifiche ispettive, difesa dei diritti e obbligo di applicare parità di condizioni) valgono anche per le imprese stabilite in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea qualora distaccino lavoratori in Italia con le modalità sopra descritte.

### **Parametri da rispettare**

L'articolo 2 definisce cosa deve intendere per lavoratore distaccato: rientra nella nozione il personale, abitualmente occupato in un altro Stato membro, che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento a un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia.

Tali lavoratori si considerano "distaccati", ai sensi del decreto, solo se durante il periodo del distacco continua a esistere un rapporto di lavoro con il soggetto distaccante.

Per questi addetti viene sancito il diritto a vedersi applicare (articolo 4, comma 1) le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che eseguono prestazioni subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

L'articolo 2, comma 1, lettera e, del decreto specifica quali sono le condizioni per cui deve essere garantita la parità di trattamento. Rientrano nella nozione le regole definite dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di primo e secondo livello stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale su alcune materie specifiche: le regole

principali in materia di orario (periodi massimi di lavoro, periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite), la disciplina dei trattamenti retributivi minimi (compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario), le norme sulla cessazione temporanea dei lavoratori, gli obblighi relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le regole a tutela delle lavoratrici madri e gestanti, di bambini e giovani, i doveri in tema di parità di trattamento fra uomo e donna e, infine, le altre disposizioni in materia di non discriminazione.

La regola della parità di trattamento subisce una parziale deroga, per quanto riguarda le ferie annuali retribuite e il trattamento retributivo minimo, nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, quando la durata degli stessi, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni.

### **Le norme**

#### **Decreti e direttive**

Il decreto legislativo 136/2016, entrato in vigore il 22 luglio, attua la direttiva europea 2014/67/UE che a sua volta completa la disciplina contenuta nella direttiva 96/71/CE riguardante il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. La direttiva del 1996 è stata recepita dal decreto legislativo 72/2000

#### **«Testo unico»**

In occasione dell'approvazione del Dlgs 136/2016 è stato abrogato il Dlgs 72/2000 e il nuovo testo contiene sia le norme che attuano la direttiva del 2014 che quelle, ancora valide, riferite al 1996

### **Somministrati**

Per quanto riguarda la somministrazione di manodopera, la parità di trattamento è regolata in conformità con il decreto legislativo 81/2015, che stabilisce l'obbligo di applicare al somministrato le stesse condizioni di lavoro previste dall'impresa utilizzatrice ai propri dipendenti.

Per i distaccati la parità di trattamento non costituisce l'unica tutela riconosciuta dal nuovo decreto; viene anche sancita (articolo 4, comma 4), a carico del committente, la piena applicabilità del regime di responsabilità solidale previsto per gli appalti (e regolato dall'articolo 1676 del codice civile, in generale; dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 per gli appalti di servizi; dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 81/2015 per la somministrazione).

### **Monitoraggio**

Al fine di stimolare l'applicazione delle predette condizioni di lavoro, l'articolo 6 del nuovo decreto istituisce presso il ministero del Lavoro un osservatorio (composto da rappresentanti delle parti sociali e delle amministrazioni coinvolte sul tema), cui viene affidato il compito di monitorare il distacco e garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione.

L'osservatorio dovrà formulare proposte circa le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da pubblicare sul sito del ministero del Lavoro, e potrà assumere ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra imprese e lavoratori di tali informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## GLI ADEMPIMENTI

## I dati essenziali e le variazioni notificate al ministero del Lavoro

**I**l decreto sul distacco transnazionale introduce degli obblighi procedurali per poter utilizzare la prestazione di lavoratori dipendenti di imprese collocate in altri Stati membri. Questi obblighi hanno la chiara finalità di prevenire gli abusi, insieme alle altre norme che renderanno più agevoli le ispezioni e a quelle che inaspriscono il regime sanzionatorio.

In particolare, secondo l'articolo 10 del decreto legislativo, l'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicarlo al ministero del Lavoro entro la mezzanotte del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva deve contenere alcune informazioni specifiche che il ministero potrà utilizzare per eventuali azioni ispettive: i dati identificativi del distaccante, il numero e le

generalità dei lavoratori coinvolti, la data di inizio, di fine e la durata, il luogo di svolgimento della prestazione, i dati identificativi del soggetto distaccatario, la tipologia dei servizi e le generalità dei referenti dell'azienda distaccante. Qualora il distacco sia attuato nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, la comunicazione deve indicare anche il numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di tale attività (se richiesto dalla normativa dello Stato di stabilimento). È prevista l'emanazione di un decreto del ministero del Lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 21 agosto), per definire le modalità concrete con cui la comunicazione dovrà essere effettuata.

Una volta completato questo adempimento il distaccante deve designare un referente elettivamente domiciliato in

Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti (in mancanza, come sede del distaccante vale la sede legale dell'impresa distaccataria). La società distaccante, inoltre, deve indicare un referente munito di tutti i poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello; questo soggetto ha l'obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

Infine l'azienda distaccante durante il distacco, e fino a due anni dalla sua cessazione, è tenuta a conservare, con copia in lingua italiana, il contratto di lavoro e ogni altro documento contenente le informazioni sul rapporto (in particolare quelle previste dal Dlgs 152/1997), i prospetti paga che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni (o documenti equivalenti) e le altre comunicazioni riguardanti il rapporto di lavoro (a partire da quella di instaurazione dello stesso); va altresì conservato il certificato concernente la legislazione di sicurezza sociale applicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### **Le scadenze**

#### **Ore 24**

**Comunicazione preventiva**  
Entro la mezzanotte del giorno antecedente l'inizio del distacco, l'azienda distaccante deve inviare al ministero del Lavoro italiano una comunicazione preventiva contenente tutte le informazioni fondamentali dell'operazione. Ogni cambiamento successivo deve essere notificato entro 5 giorni

#### **2 anni**

**Documentazione**  
L'azienda distaccante deve conservare la documentazione relativa all'operazione (tra cui contratto di lavoro, prospetti paga, instaurazione del rapporto di lavoro) per tutta la durata della stessa e i due anni seguenti

## LA LOTTA ALLE IRREGOLARITÀ

## Definiti i criteri da usare per individuare gli abusi

**N**egli ultimi anni ha avuto una rapida e preoccupante diffusione il fenomeno della fittizia allocazione di un datore di lavoro presso Stati membri dell'Unione europea diversi da quelli dove si svolge la prestazione, allo scopo di applicare regimi contributivi o regolamentari meno rigorosi del nostro.

Per contrastare questi abusi, l'articolo 3 del Dlgs 136/2016 stabilisce che gli organi di vigilanza possono esaminare l'autenticità del distacco valutando se l'impresa distaccante esercita effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente.

Gli ispettori devono considerare alcuni elementi specifici: il luogo in cui l'azienda ha la sede legale e amministrativa ed è registrata alla Camera di commercio o, ove sia richiesto

in ragione dell'attività svolta, a un albo professionale; il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante; il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo.

La legge prevede anche la valutazione del numero dei contratti eseguiti o dell'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione. Inoltre gli ispettori possono considerare ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva circa la genuinità dell'impresa.

Il decreto non mette sotto la lente di ingrandimento solo l'effettiva sussistenza dei poteri organizzativi del distaccante, ma sono previsti ulteriori indicatori finalizzati a verificare la

### **Le dimensioni**

#### **44,4%**

**Incremento**  
Tra il 2010 e il 2014 i distacchi transnazionali sono cresciuti di oltre il 44 per cento. A livello complessivo, però, gli addetti impiegati con questa formula sono ancora pochi, e inferiori all'1% della forza lavoro totale dell'Unione europea

#### **30%**

**Autotrasporto**  
Se complessivamente il fenomeno è contenuto, in alcuni settori ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Per quanto riguarda l'autotrasporto, per esempio, è stato stimato che circa il 30% della forza lavoro in Italia sia costituito da persone con contratto di somministrazione e distacco transnazionali

rispondenza del distacco ai requisiti previsti dalla legge.

A tal fine, sempre l'articolo 3 consente di valutare elementi come il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del dipendente, la circostanza che questi eserciti abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato, la temporaneità di quella svolta in Italia e la data di inizio del distacco.

Per la valutazione della genuinità dell'operazione si potranno valutare anche alcune circostanze accessorie al rapporto, come il fatto che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato, il fatto che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e, infine, la sussistenza di eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato.

Rileva, infine, l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile, e può essere valutato ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA MOSTRA

Milano

PALAZZO REALE

ARTHEMISIA group

24 ORE CULTURA

IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR

SPECIAL PARTNER

CON IL SOSTEGNO DI

SPONSOR TECNICO

LIGHTING PARTNER

CON IL SUPPORTO DI

COMERCIALIZZATA DA

MAIN SPONSOR

**M&G**

INVESTMENTS



Il piano delle uscite su [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)



ILLUSTRAZIONE DI LAURA PITTACCO

## L'APPROFONDIMENTO

# Il beneficiario distingue il contratto

**I**l nuovo decreto sul distacco transnazionale di lavoratori ha un ambito di applicazione molto ampio, che non include solo la fattispecie del distacco in senso stretto, ma anche gli appalti e la somministrazione di manodopera.

Le tre fattispecie sono profondamente diverse tra loro, anche se sono accomunate da un elemento costante: il lavoratore svolge, per un certo periodo, la propria attività lavorativa nell'interesse di un soggetto diverso dal datore di lavoro.

La differenza tra le fattispecie sta nella modalità con cui tale prestazione viene resa: nel distacco un lavoratore viene "prestato" a un terzo ma l'operazione serve a soddisfare l'interesse del datore di lavoro iniziale; nella somministrazione un lavoratore svolge la prestazione sotto le direttive (e nell'interesse) di un altro soggetto; nell'appalto i dipendenti dell'impresa appaltatrice erogano un servizio in favore dell'impresa committente.

Ma vediamo meglio come si strutturano le fattispecie.

L'articolo 30 del Dlgs 276/2003 definisce il distacco come una modalità di svolgimento della prestazione mediante la quale «il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa».

La legge richiede, ai fini della legittimità del distacco, che il datore di lavoro abbia un interesse all'esecuzione della prestazione presso l'impresa beneficiaria (salvo il caso in cui sia disposto nell'ambito di un contratto di rete in base alla legge 99/2013).

Ulteriore elemento tipico del distacco di personale consiste nella temporaneità dell'assegnazione; la necessità di questo requisito è una diretta conseguenza della natura dell'interesse, che in tanto può essere ritenuto valido in quanto abbia una sua delimitazione temporale.

Diversa dal distacco è la somministrazione di lavoro, dove l'interesse al prestito di personale non deve risiedere il capo al datore ma è proprio del soggetto che riceve la prestazione.

Il contratto di somministrazione di

manodopera, in particolare, si caratterizza per la possibilità per una parte (somministratore: un'agenzia per il lavoro autorizzata dal ministero a svolgere questa attività) di obbligarsi, verso il corrispettivo di un prezzo, a fornire a un'altra (utilizzatore) prestazioni di lavoro periodiche o continuative rese da terzi, senza che tra i lavoratori forniti e l'utilizzatore si insaturi un contratto di lavoro subordinato. Il datore di lavoro, quindi, è un soggetto diverso da quello che esercita il potere direttivo.

Una volta stipulato il contratto di somministrazione, i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori rispetto a quelle applicate verso i dipendenti dell'utilizzatore.

La somministrazione si differenzia anche dal contratto di appalto, che l'articolo 1675 del Codice civile definisce come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

La differenza principale tra somministrazione e appalto sta nel soggetto che ha il potere di organizzare la prestazione: nella somministrazione l'utilizzatore ha questo potere (perché l'impresa che fornisce il personale è un soggetto abilitato dal ministero), nell'appalto il potere direttivo deve essere organizzato dal datore di lavoro (altrimenti il rapporto si costituisce in capo all'impresa che agisce di fatto come datore di lavoro).

Al fine di individuare i criteri distintivi tra somministrazione e appalto, l'articolo 29 del Dlgs 276/2003 stabilisce che l'elemento che contraddistingue l'appalto genuino è l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.

Questo elemento può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, e per la assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE USCITE

LUNEDÌ

Casa e condominio

MARTEDÌ

Diritto e giustizia

MERCOLEDÌ

Lavoro e previdenza

GIOVEDÌ

Fisco e incentivi

VENERDÌ

Società e imprese

DOMANI

Assegnazione dei beni ai soci e trasformazioni societarie

DOPODOMANI

Tutte le novità contenute nel codice degli appalti

## I PRODOTTI

«Valutazione d'azienda» per misurare il capitale

La Valutazione d'azienda è una collana del Sole 24 Ore in sette volumi che permette al professionista di comprendere le logiche e le dinamiche sottostanti i metodi di valutazione in uso, nonché di acquisire gli strumenti operativi necessari per la misurazione del capitale economico di un'azienda.

La collana esamina tutti i principali metodi di valutazione (patrimoniale semplice e complesso, reddituale, misto, finanziario e dei multipli) ed espone numerosi casi pratici, al fine di presentare analiticamente un'ampia panoramica delle problematiche più ricorrenti, offrendo strumenti e tecniche operative per affrontarle. [www.valutazioneazienda.ilssole24ore.com](http://www.valutazioneazienda.ilssole24ore.com)

## IL REGIME SANZIONATORIO

# Assunto dall'utilizzatore chi è distaccato in modo fittizio

**L**e misure di contrasto contro gli abusi introdotte dal Dlgs 136/2016 sono accompagnate dalla previsione di un nuovo regime sanzionatorio, mirato a colpire in maniera decisa quei soggetti che non rispettano le nuove disposizioni.

Le sanzioni sono di varia natura. Innanzitutto, il decreto colpisce i distacchi fittizi, ribadendo un concetto già noto nel nostro ordinamento: se viene attuato un "prestito" fittizio di personale, allo scopo di far risultare come datore di lavoro un soggetto diverso da quello reale, il rapporto di lavoro s'intende costituito con chi beneficia effettivamente delle prestazioni del dipendente (salvo che tale "prestito" non sia attuato nell'ambito di un legittimo contratto di somministrazione, curato da un'agenzia autorizzata e

attuato nel rispetto delle garanzie previste dalla legge).

Questo concetto viene ribadito dall'articolo 4, comma 4, del decreto, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il distacco transnazionale attuato in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico: in tal caso, secondo la norma, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con le conseguenze che ne derivano.

L'articolo 5 chiarisce che l'illegittimità del distacco può essere fatta valere innanzitutto dal lavoratore. La norma, infatti, precisa che tutti i distacchi che prestano o hanno prestato attività in Italia possono far valere i diritti connessi al rapporto tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziale.

## Le penalità

### Sanzioni per mancato rispetto delle procedure

- Per la violazione degli obblighi di comunicazione da attuarsi prima dell'attivazione del distacco, la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato (massimo 150mila euro);
- per la violazione degli obblighi connessi alla conservazione dei documenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato (massimo 150mila euro);
- per la violazione degli obblighi di nomina dei referenti (per ricevere atti e documenti e per i rapporti con le parti sociali), sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro

L'attuazione di un distacco fittizio è punita in modo molto pesante. Il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni addetto e per ogni giornata di occupazione (l'ammontare della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 5mila euro e non può superare i 50mila euro).

Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

Come accennato, il nuovo decreto si preoccupa anche di dare effettività ai diversi obblighi procedurali introdotti per prevenire gli abusi: il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'applicazione di sanzioni specifiche (riportate nella scheda a fianco).

Il decreto, inoltre, al capo IV fissa regole procedurali stringenti per garantire

l'esecuzione delle sanzioni amministrative, sia nel caso in cui il procedimento debba avvenire nello stato membro dove risiede l'impresa distaccante (ovviamente, viene regolato solo l'iter procedurale da svolgere in Italia) sia nel caso inverso, quando cioè sia un altro Stato membro a richiedere l'esecuzione del provvedimento.

In entrambi i casi, l'Ispettorato nazionale del lavoro - lo stesso soggetto chiamato a coordinare la vigilanza - svolge un ruolo centrale di raccordo e gestione delle procedure volte a dare applicazione alle sanzioni.

L'articolo 9 del decreto, infine, allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale nell'attuazione delle misure di contrasto agli abusi, impegna lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea di personale responsabile della cooperazione amministrativa e della vigilanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Organizzazione, amministrazione e controllo

a cura di Paolo Moretti. Prefazioni di Giovanni Malagò e Fabrizia Lapcorella

Luglio 2016

Enti non lucrativi  
Forme giuridiche  
Ordinamento sportivo italiano

Organi sociali  
Responsabilità degli organi di controllo  
Attività commerciale e non

Imposte e tasse  
Rapporti di lavoro e agevolazioni fiscali  
Formule e strumenti operativi

IN EDICOLA

La guida è destinata a tutti coloro che si occupano, gestiscono o controllano le associazioni e società sportive dilettantistiche. Il testo mette in luce in maniera chiara le diverse modalità di gestione tra associazioni e società sportive dilettantistiche, con particolare attenzione all'inquadramento fiscale e alle regole di registrazione delle attività commerciali previsti dalla relativa normativa.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU [WWW.SHOPPING24.IT](http://WWW.SHOPPING24.IT)

SHOPPING 24% OFF

Il Sole 24 ORE  
Il primo quotidiano digitale

Il Sole 24 ORE



**LAVORO**

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Ammortizzatori sociali.** La circolare del ministero del Lavoro sui controlli relativi all'accesso all'integrazione salariale

# Per la Cigs pronti i piani di verifica

## Sotto la lente le richieste di pagamento diretto e gli impegni assunti dalle imprese

**Antonino Cannioto**  
**Giuseppe Maccarone**

Arrivano dal ministero del Lavoro le indicazioni che gli organi ispettivi devono seguire nell'ambito delle verifiche previste nei casi di richiesta di Cigs ex Dlgs 148/15.

Le istruzioni sono contenute nella circolare 27/16. Nel documento vengono illustrati i principi guida che caratterizzano i diversi controlli da effettuare in relazione al procedimento amministrativo per l'accesso alla Cigs. Gli ispettori, infatti, sono chiamati a verificare sia la presenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto dell'integrazione salariale (si veda l'articolo più in basso), sia il rispetto degli impegni assunti dalle imprese in sede di proposizione della domanda di cassa.

Per quanto attiene al rispetto

dei programmi contenuti nelle istanze di cassa, particolare attenzione viene rivolta alle tre diverse causali di Cigs previste dal decreto di riordino: riorganizzazione aziendale; crisi; contratto di solidarietà (CdS).

**PARAMETRI DIVERSIFICATI**

In caso di riorganizzazione andrà verificato il valore annuo degli investimenti  
In caso di crisi, attenzione ai programmi di risanamento

Per evitare possibili elusioni, le verifiche che attengono alla formazione dei lavoratori sospesi vanno nel segno dell'accertamento dell'effettiva interruzione dell'attività. Inoltre, la formazione on the job può giustificarsi se i lavoratori sono adibiti a compiti diversi da quelli usuali o se, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, gli stessi debbano usare nuove apparecchiature; il ministero richiama l'attenzione anche sui profili dei formatori e/o del tutor, che devono essere idonei a rivestire lo specifico ruolo.

Nei casi di ricorso alla Cigs per crisi aziendale, le verifiche attengono all'avvenuta attuazione del piano di risanamento presentato dall'impresa all'atto della richiesta. Gli organi di vigilanza sono, quindi, chiamati a relazionare in merito alle azioni correttive intraprese dalle aziende per superare le criticità produttive o gestionali e, nel contempo, per garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali.

Riguardo alla prima, gli ispettori dovranno soprattutto constatare l'avvenuta attuazione degli interventi (compresi quelli connessi alla formazione) definiti dall'impresa all'atto della richiesta di intervento di integrazione salariale. Specifico focus è dedicato al controllo del valore medio annuo degli investimenti effettuati dall'azienda che, in base a quanto previsto dalla norma, devono essere superiori a quelli della stessa tipologia operati nel biennio precedente. Il ministero ricorda che la condizione non riguarda le prime istanze presentate dalle aziende in base al Dlgs 148/15 per richieste che seguono un precedente intervento Cigs già attuato nel biennio antecedente, in forza della disciplina già contenuta nella legge 223/91.

Con riferimento al rispetto del recupero occupazionale dei

lavoratori interessati dalla cassa (in misura almeno pari al 70%), previsto nei casi di riorganizzazione aziendale richiesta per far fronte alle inefficienze gestionali o produttive, i tecnici ministeriali chiariscono che in questo ambito si colloca sia il rientro in azienda dei sospesi, sia il riassorbimento degli stessi in unità produttive della medesima o di altre imprese; vanno, altresì, valutate le iniziative finalizzate a rendere più morbida la gestione dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gli altri approfondimenti****MENSA E PULIZIA**

La contrazione dell'attività dell'azienda appaltatrice va collegata con quella dell'impresa committente. Per quest'ultima, il momento congiunturale può essere sopraggiunto a seguito di ricorso alla Cigo o per effetto dell'attuazione di programmi di crisi o riorganizzazione aziendale oppure quale conseguenza derivante dalla sottoscrizione di un contratto di solidarietà. Il ministero del Lavoro ha il compito di verificare che ricorrano i presupposti. A tal fine gli accertatori potranno acquisire il contratto di appalto o di sub appalto nonché eventuale, ulteriore documentazione contabile

**IMPRESE ARTIGIANE**

Le imprese artigiane sono ammesse alla Cigs se si vedono costrette a sospendere i lavoratori a seguito del venir meno (o di una contrazione) dell'attività dell'impresa che esercita, su quella artigiana, un influsso gestionale prevalente. La situazione può essere testimoniata dal suo ricorso alla Cig (ordinaria o straordinaria) o dall'utilizzo di prestazioni del fondo di solidarietà settoriale o del fondo di integrazione salariale, gestito dall'Inps. Gli interventi di Cigs a favore delle imprese artigiane devono essere limitati ai periodi concomitanti con la crisi dell'azienda prevalente

**PROCEDURE CONCURSUALI**

Dal 2016 le imprese in procedura concorsuale non hanno diritto alla Cigs. Tuttavia, nell'ipotesi in cui vi siano prospettive di ripresa dell'attività, l'intervento della cassa è garantito. Si tratta del caso di concordato con continuità aziendale. È necessario che il concordato sia omologato e l'azienda presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano preveda obiettivi di risanamento. I verificatori dovranno controllare, che tutto sia conforme. Poiché le casali di ricorso alla Cigs sono le tre previste dal Dlgs 148/15, per i controlli, precisa il Ministero, valgono le relative regole

**Le sanzioni.** Per il mancato rispetto cresce il contributo addizionale

# Rotazioni controllate con il Lul

Non far ruotare i lavoratori sospesi ha un costo per l'azienda. Infatti, non rispettare le clausole previste nell'accordo sindacale (in tema di rotazione) ma anche adottare una procedura difforme da quella indicata nell'istanza di Cigs, comporta l'aumento di un punto percentuale del contributo addizionale per ogni lavoratore non incluso nella rotazione, applicabile per il periodo in cui è stata riscontrata la violazione.

Questo, tra l'altro, quanto indicato nella circolare 27/2016 del ministero del Lavoro. Si tratta di un vademecum per gli addetti alla vigilanza da cui è possibile trarre alcune indicazioni in merito al comportamento da seguire dopo aver ottenuto la concessione della Cigs.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In particolare il rapporto tra liquidità immediate e passività correnti deve essere negativo. Nella circolare, gli esperti del Ministero elencano le voci di bilancio che devono essere considerate per eseguire il test. Se, nonostante la verifica contabile, non è possibile determinare con esattezza il parametro, gli accertatori potranno anche utilizzare altra documentazione (verbali del

Consiglio di amministrazione, relazioni del rappresentante aziendale ecc). Qualora la relazione redatta dagli addetti alla vigilanza, evidenzia la mancanza dei presupposti, il Ministero revoca il pagamento diretto a decorrere dalla data della relazione ispettiva. Da quel momento in poi, ovviamente, per l'azienda torna l'obbligo di corrispondere la Cigs ai lavoratori, conguagliando quanto anticipato con i contributi dovuti all'Istituto.

I tecnici del Ministero ricordano, inoltre, che le verifiche per ogni procedimento di concessione, dovranno essere avviate nei tre mesi precedenti la fine dell'intervento di Cigs e che entro 30 giorni dalla conclusione della cassa la relativa relazione dovrà essere trasmessa al Ministero. Dagli esiti della verifica, può generarsi un ripensamento sul decreto di concessione con un nuovo procedimento amministrativo.

**Ant. Ca. G. Mac.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Sanzioni**

# Anche ai vecchi illeciti si applica il limite di 50mila euro

**Luigi Ciaizza**

Anche per gli illeciti commessi prime del 6 febbraio scorso (dati di entrata in vigore del Dlgs 8/2016) sulla depenalizzazione di alcuni reati) trova applicazione il limite di 50mila euro. Il chiarimento è contenuto nella lettera circolare di precisazione del Lavoro prot. n. 15764 di ieri, che fa seguito alla circolare 6/2016.

Laprecisazione fa riferimento agli illeciti puniti con una pena pecuniaria proporzionale, come la somministrazione, illecita per la quale l'articolo 18 del Dlgs 276/2003 prevedeva l'applicazione dell'ammenda di 50 euro per ogni giornata di lavoro per ciascun lavoratore. Il che, in alcun circostanze, avrebbe potuto ben superare il limite massimo di 50mila euro imposto dall'articolo 1, comma 6 del Dlgs 8/2016, il quale proprio in relazione alle pene pecuniarie proporzionali stabilisce che la somma (depenalizzata) dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a 50mila e superiore a 50mila euro.

Pertanto, qualora, per esempio, il conteggio che scaturisce dall'accertamento dia luogo ad un importo superiore alle 50mila euro esso dovrà essere ricondotto a tale cifra. Su tale somma potrà trovare poi applicazione la definizione della procedura sanzionatoria amministrativa ex articolo 16 della legge 689/1981 mediante il pagamento in misura ridotta, pari cioè al pagamento di un terzo della sanzione. Nessuna variazione opera, invece, nell'individuazione dei soggetti responsabili. Così, ad esempio, nell'ipotesi di appalto illecito di mano d'opera che coinvolga la responsabilità di più soggetti il limite dei 50mila euro trova riferimento con riguardo a ciascun appalto e ovviamente a ciascun soggetto coinvolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**«Buona scuola».** Pronto il Dlgs attuativo

# Istituti professionali, più pratica e materie di indirizzo

**Claudio Tucci**  
ROMA

Alternanza scuola-lavoro già dalle classi seconde; più ore dedicate alle materie di indirizzo e al potenziamento delle attività pratiche-laboratoriali (si sale al 44% nei primi due anni, e al 56% nel triennio successivo); percorsi personalizzati per gli studenti e - almeno sulla carta - da realizzare a stretto raccordo con le filiere produttive del territorio, utilizzando anche gli spazi di flessibilità curriculare (20% delle ore nel biennio, 40% nel triennio).

È pronto il primo Dlgs attuativo della «Buona Scuola» che, in 13 articoli, riordina l'intera filiera dell'istruzione professionale, gli «Ips», già riformati nel 2010 da Mariastella Gelmini. Un sesto importante dell'offerta scolastica secondaria: gli istituti professionali si affiancano a licei e istituti tecnici, ma stanno vivendo una profonda crisi, con un forte calo delle iscrizioni (ormai gli Ips sono scelti da uno studente su sei), e un tasso di abbandono dei ragazzi che in alcune Regioni sfiora il 40 per cento. Senza contare, poi, i rapporti non proprio «pacifici» con il canale dell'istruzione e formazione professionale regionale (la «lefp»), arrivando, così, a creare, unico caso in Europa, due offerte parallele, di diversa e confusante natura (come evidenziato bene da una recente ricerca di Tree L. Lee e Fondazione per la Scuola).

Il governo, anche alla luce della revisione del Titolo V, prova ora a rilanciare il settore: il provvedimento, redatto dal Miur in accordo con il ministero del Lavoro, è alle limature finali a palazzo Chigi ed è atteso a settembre sul tavolo del Consiglio dei ministri. L'approccio è innovativo: i nuovi istituti professionali configurano come «scuole territoriali dell'innovazione» ispirate ai modelli duali europei. Le discipline vengono raggruppate in «assi culturali», con una forte riduzione delle materie «generaliste»: nel primo biennio, in particolare, 2.112 ore complessive, 924 dovranno essere dedicate ad attività e insegnamenti di indirizzo (e si potrà destinare fino a 264 ore alla «personalizzazione» degli apprendimenti). Nel triennio successivo su 1.056 ore totali, 594 dovranno avere un taglio «pratico». Tutte novità che è previsto entrino in vigore nelle prime classi dell'anno scolastico 2017/2018 (ma c'è una salvaguardia degli at-

tuali studenti fino al 2021).

Non mancano tuttavia diverse ombre: i percorsi di studio restano quinquennali e si moltiplicano gli indirizzi di studio; dagli attuali sei si arriva a 11, privilegiando corsi che già oggi sono discurati interesse per imprese e ragazzi e soprattutto si trascurano le reali esigenze dell'industria mantenendo solo un indirizzo dedicato alla «manutenzione e assistenza tecnica». C'è poi una piccola apertura agli «esperti» provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, ma l'opportunità non è obbligatoria e non viene fissata una soglia minima di presenza in cattedra (come per esempio previsto negli Istiti, dove almeno il 30% delle docenze proviene dall'esterno).

Il testo sui nuovi Ips è un «primo passo». Si riscopre la formazione pratica, dando una chance a quei giovani che faticano nei percorsi

**FRA LE NOVITÀ**

Studi personalizzati per gli studenti in raccordo con le filiere produttive  
Alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe

teorici - sottolinea Ermanno Rondi, presidente del comitato per la formazione professionale, tecnica e l'alternanza di Confindustria -. Gli indirizzi proposti però non tengono conto di alcuni profili industriali, come il tessile e la pelletteria, e bisogna trovare un raccordo migliore con l'offerta regionale (il Dlgs elimina la possibilità per gli Ips di derogare in via complementare i percorsi di lefp). Per questo, «serve un maggiore confronto con le Regioni, specie con quelle che hanno i sistemi di lefp più avanzati», aggiunge l'assessore lombardo, Valentina Aprea. «Siamo aperti a possibili miglioramenti - risponde il sottosegretario, Gabriele Toccafondi -. Stiamo cambiando la scuola, rendendo stabile il legame con il mondo del lavoro». La riforma degli Ips contiene «spunti interessanti, come la maggiore professionalizzazione dei curricula. Ma manca la progettazione degli obiettivi di apprendimento e degli indirizzi con le rappresentanze del mondo del lavoro - spiega Giorgio Allulli, esperto di politiche scolastiche -. Le intenzioni ci sono. Vedremo come verranno messe in pratica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**TV** A CURA DI **LUIGI PAINI****Nel paese dei coppoloni**

21.10 | **SKY ARTE**  
Con Vinicio Capossela (nella foto)

**DANON PERDERE**

20.55 | **NAT GEO**  
**Leonardo: l'ultimo segreto**  
La ricerca della Battaglia di Anghiari, il capolavoro perduto di Leonardo da Vinci, dietro l'affresco di Vasari nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Golfo di Salerno il 9 settembre 1943.

24.00 | **RAITRE**  
**The black sheep**  
La Libia dopo Gheddafi: difficile vivere quando c'era il dittatore, impossibile dopo.

**SPETTACOLO**

21.00 | **SKY CULT**  
**Storie pazzesche**, di Damiani Szifron, con Dario Grandinetti, Argentina 2014 (122'). Sei episodi, tutti al confine della pazzia. Nerissimo.

21.15 | **RAI 5**  
**Temporary road - (Una) vita di Franco Battiato**  
Lunga intervista al cantautore siciliano, realizzata dietro le quinte di uno dei suoi tanti tour in Italia.

**LOTTO**

Lotto	Estrazione del 9/8/2016				
Nazionale	73	33	8	63	50
Bari	10	41	45	54	1
Cagliari	5	40	70	81	17
Firenze	19	83	34	32	3
Genova	27	55	30	52	13
Milano	5	1	8	44	23
Napoli	32	23	61	48	19
Palermo	90	22	75	78	1
Roma	83	81	30	46	74
Torino	61	6	10	7	84
Venezia	30	87	24	38	50

SuperEnalotto	Combinazione vincente				
12   27   34   76   77   85   Jolly 78	Numero Superstar 52				
Montepremi	4.980.770,40€				
6 punti	-				
5+1	-				
5 punti	3 69.730,79€				
4 punti	570 370,52€				
3 punti	22.260 28,73€				
2 punti	366.344 5,43€				
5 stella	-				
4 stella	3 37.052,00€				
3 stella	119 2.873,00€				
2 stella	1.711 100,00€				
1 stella	11.755 10,00€				
0 stella	25.862 5,00€				

**RADIO 24****Contro il multi-tasking**

11.05 | **RADIO 24 - NESSUNA È PERFETTA**  
Maria Latella (nella foto) lotta contro il luogo comune della donna che deve fare tutto



Frequenze: **800-080408**  
Per intervenire alle trasmissioni:  
**800-240024 SMS 349-2386666**  
I Gr possono essere ascoltati anche su:  
**www.radio24.it**

**6.10 | Foodlab**

**6.15 | Voci in scena** di Marta Cagnola

**6.30 | Storiace - Le inchieste del 2016** di Raffaella Calandra

**7.15 | In primo piano** con G. Crivelli

**8.10 | Ma cos'è questa estate** con Elisabetta Fiorito

**10.05 | I fuoriposto** di Umberto Alezio e Filippo Roma

**11.05 | Nessuna è perfetta** di Maria Latella

**11.30 | Indovina chi viene a cena** di Valentina Furlanetto

**12.05 | Il treno va**

**12.05 | Il treno va**  
Tante volte, viaggiando in treno, ci è capitato di chiedersi chi fosse il passeggero seduto di fronte a noi, che cosa facesse e dove andasse. Gianluca Nicoletti (foto) passa da un vagone all'altro con il suo tablet sempre acceso e parla con gli altri viaggiatori, alcuni reali, altri frutto della sua fantasia: vite in transito che sconfinano nell'immaginazione



**12.05 | Il treno va** di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti

**13.15 | Reportage - I fatti del 2016**

**13.30 | Voci in scena**

**13.45 | Voci d'impresa**

**14.05 | Tutti convocati** di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

**15.00 | Foodlab**

**15.05 | Il falco e il gabbiano** di Enrico Ruggeri

**16.05 | Nessun luogo è lontano** di Giampaolo Musumeci

**17.05 | Focus economia**

di Sebastiano Barisoni

**18.05 | Tutti convocati alle Olimpiadi** di C. Genta e P. Pardo

**20.05 | I fuoriposto R**

**21.00 | Nessun luogo è lontano R**

**22.05 | Focus Economia R**

**22.50 | Smart city** di Maurizio Melis

**23.05 | Il falco e il gabbiano R**

**23.45 | Il cacciatore di libri**

**GR 24:** all'ora  
**STRADE IN DIRETTA:** ai 15° e ai 45°  
**BORSE IN DIRETTA:** alla mezz'ora

Informazione

Risparmio

Economia

Impresa

100 SECONDI

24 ORE

IN 100 SECONDI


“I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE”, il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su [radio24.it](http://radio24.it) e [rds.it](http://rds.it)

Info su [www.rds.it](http://www.rds.it), [www.radio24.it](http://www.radio24.it) e [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)

**IL TEMPO**[www.ilssole24ore.com/meteo](http://www.ilssole24ore.com/meteo)**Oggi****BBmeteo.com**

★ ALBA E TRAMONTO: **Milano** ▲ 06:19 ▼ 20:37 | **Roma** ▲ 06:13 ▼ 20:16



**Nord:**  
instabile con rovesci e temporali in marcia da Ovest a Est, maggiori aperture su Piemonte, Ponente Ligure e Alpi occidentali. Temperature in calo, massime tra 23 e 27.

**Centro e Sardegna:**  
instabilità in intensificazione in Toscana con temporali in estensione a Marche, Umbria e interne abruzzesi nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 28 e 31.

**Sud e Sicilia:**  
tempo stabile e ben soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche addensamento sulla dorsale; clima asciutto. Temperature stabili, massime tra 27 e 32.

**Domani**

★ ALBA E TRAMONTO: **Milano** ▲ 06:20 ▼ 20:36 | **Roma** ▲ 06:14 ▼ 20:15




**Nord:**  
bel tempo, salvo un po' di variabilità mattutina sul Nord est con residui fenomeni sulla Romagna, in assorbimento pomeridiano. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 31.

**Centro e Sardegna:**  
instabile lungo l'Adriatico con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalle Marche, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 26 e 29.

**Sud e Sicilia:**  
peggiore tra Campania, Molise, Puglia e dorsale calabro-lucana con rovesci e qualche temporale; più soleggiato altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 25 e 30.

**Temperature**

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi	OGGI	DOMANI
Ancona	22 26	20 23	Ate	22 34	24 37	Stoccolma	17	7 17
Bari	22 31	24 28	Berlino	9 19	8 19	Tirana	23 31	23 31
Bologna	20 23	19 27	Bruxelles	9 17	20	Vienna	11 16	10 19
Cagliari	21 31	20 28	Bucarest	19 36	19 39	Zurigo	6 18	5 22
Firenze	19 29	18 28	Copenaghen	14 17	14 19			
Genova	22 26	20 27	Dublink	9 16	10 21	Hong Kong	26 31	25 31
Milano	20 26	18 26	Francoforte	7 18	5 21	Los Angeles	16 29	15 29
Napoli	23 28	22 26	Istanbul	22 34	20 35	New Delhi	24 31	24 31
Roma	24 28	25 29	Lisbona	17 33	19 36	New York	11 21	12 25
Palermo	20 29	20 23	Londra	10 19	13 23	Rio de Janeiro	16 20	15 21
Torino	17 27	15 26	Madrid	15 30	14 31	Singapore	18 29	18 29
Venezia	19 22	17 24	Mosca	14 26	15 27	Tokyo	23 31	22 30





FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Reverse charge.** La Suprema corte applica i principi del decreto 158/15 nel caso di fatture per cessioni in frode al fisco

# Operazioni inesistenti con favor rei

## L'imposta sul valore aggiunto annotata in base all'inversione contabile resta indetraibile

Gian Paolo Tosoni

■ L'applicazione dell'**inversione contabile** a operazioni soggettivamente inesistenti comporta comunque la applicazione del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal Dlgs 158/2015. Tale principio è contenuto nella sentenza della Cassazione 16679/16, relatore Ettore Cirillo, depositata ieri, sul ricorso di un'impresa acquirente di rottami avvenuta con l'inversione contabile annotando l'operazione sia nel registro degli acquisti sia in quello fatture emesse, applicando l'Iva. L'operazione veniva qualificata dall'agenzia delle Entrate soggettivamente inesistente. Si lamentava l'applicazione delle sanzioni piene previste dalla precedente normativa.

Nulla questo sull'indetraibilità dell'imposta, che di per sé è una sanzione indiretta consi-

sistenti per le quali la sanzione si applica nella misura dal 5 al 10% con un minimo di mille euro. Ma, afferma la Corte, questa non dovrebbe essere la corretta sanzione per un'operazione imponibile come quella in esame, soggettivamente inesistente.

Quindi la sentenza richiama la posizione della Corte di Giustizia Ue, che raccomanda che la sanzione deve sempre essere graduabile e non può eccedere il necessario per assicurare l'esatta riscossione ed evitare l'evasione Iva. Continua la Cassazione che nel caso di operazioni inesistenti non si possono invocare sanzioni meramente formali e cioè per quelle infrazioni che non pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sul tributo.

Ancora la sentenza conferma il principio della retroattività stabilito dall'articolo 3, comma 3, del Dlgs 472/1997, che prevede l'applicazione retroattiva delle più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute, da applicare in ogni stato e grado del giudizio, con l'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo. Per la Cassazione, l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto è compito del giudice di merito. In sostanza, nel caso in esame la Cassazione dispone che il giudice di merito dovrà esaminare la fattispecie concretamente accertata dal giudice di appello attraverso il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal Dlgs 158/2015; inoltre dovrà individuare le ipotesi sanzionatorie confacenti con l'originaria contestazione del fisco. Inoltre, il giudice di merito potrà graduare i limiti comunitari per assicurare l'esatta riscossione ed evitare l'evasione Iva, operando se del caso anche la disapplicazione del diritto interno.

In conclusione, la Cassazione fissa principi fondamentali per applicare le sanzioni secondo il nuovo regime, demandando tuttavia la quantificazione al giudice di appello, rinviando alla Commissione regionale in diversa composizione.

La sentenza si riferisce alla vi-

### In sintesi



#### 01 | IL CASO

Al centro della sentenza n. 16679/2016, depositata ieri dalla Corte di cassazione (Sezione tributaria civile, presidente Bielli, relatore Cirillo) c'è il caso di un'impresa che ha acquistato rottami applicando il regime dell'inversione contabile (il cosiddetto reverse charge). Ma l'operazione era stata valutata dall'agenzia delle Entrate come oggettivamente inesistente e quindi sanzionata. L'impresa ha presentato ricorso perché è stato applicato il regime sanzionatorio previsto dalla normativa precedente, più sfavorevole al contribuente

#### 02 | IL RAGIONAMENTO

I giudici della Corte di cassazione, dopo aver ricordato che nel caso delle operazioni inesistenti l'Iva è dovuta anche quando viene applicata l'inversione contabile, hanno esaminato il regime attualmente vigente, cioè quello

introdotto dal Dlgs 158/2015, che ha modificato l'articolo 6 del Dlgs 471/1997. Secondo la Cassazione, questa norma, che si riferisce alle operazioni inesistenti, non è applicabile a quelle soggettivamente inesistenti. Inoltre, i giudici richiamano la posizione della Corte di Giustizia Ue, secondo la quale la sanzione deve essere sempre graduabile e non può eccedere la misura necessaria per assicurare l'effettiva riscossione dell'Iva, evitandone l'evasione. Infine, la Cassazione conferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 3, del Dlgs 472/1997, che prevede la retroattività della sanzione più favorevole

#### 03 | LA DECISIONE

Per questo la Cassazione dà ragione al contribuente, precisando che deve essere il giudice di merito a stabilire la norma applicabile alla fattispecie e a graduarla secondo i principi stabiliti dalla Corte Ue

**Immobiliari.** Per la detrazione occorre dimostrare che il fabbricato è strumentale

## L'Iva da recuperare va provata

Ferruccio Bogetti  
Gianni Rota

■ Non è automatico il recupero dell'Iva pagata sugli acquisti di fabbricati strumentali per natura da parte delle società immobiliari. Intanto, anche se non suscettibili di diversa destinazione senza trasformazioni radicali, occorre provare il loro possibile diverso utilizzo rispetto a quello caratteristico aziendale. Poi bisogna verificare l'intenzione dell'acquirente al momento dell'acquisto. Infine, anche se l'inerenza nell'esercizio d'impresa è un mero indizio, il contribuente deve sempre provare l'effettiva strumentalità per natura. Questo ha stabilito la Cassazione, Sezione tributaria civile, nella sentenza n. 16684-16 (presidente Bielli, relatore Vella) depositata ieri.

La sentenza si riferisce alla vi-

cendi di una società immobiliare che ha acquistato due fabbricati accatastati in categoria B/5 (laboratori) e D/2 (alberghi) e richiesto poi a rimborso l'Iva pagata per 500 mila euro. L'amministrazione ha rigettato la richiesta per tre motivi:

■ per le società immobiliari i fabbricati sono sempre beni merce e pertanto non può essere detratta l'Iva;  
■ l'intenzione della contribuente è stata fin dall'inizio di concederli in locazione, quindi come un indizio di inerenza

beni oggetto dell'attività;

■ non conta la loro iscrizione nel libro cespiti al fine di provare la loro strumentalità per natura.

La società ha presentato ricorso in Ctp per tre motivi:

■ non è vero che trattasi di beni merce in quanto, per il Tuir, gli immobili di tutte le imprese commerciali non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; sono sempre strumentali per natura;  
■ non conta che gli immobili siano stati concessi in locazione per inquadriarli come beni oggetto dell'attività;  
■ essendo stati iscritti nel libro cespiti ed anche ammortizzati, è provata la loro strumentalità per natura.

I giudici di merito di entrambi i gradi hanno dato ragione alla società. Ma l'amministrazione,

ricorrente in Cassazione, ha continuato a vedere fondata, la pretesa tributaria e ha vinto, perché:

■ anche se non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, gli immobili non possono essere ritenuti ex se strumentali per natura, dovendo essere provato che può esserci destinazione diversa da quella caratteristica dell'attività aziendale;  
■ l'uso strumentale di un bene rispetto alle finalità aziendali deve risultare da elementi certi e per concedere il diritto a detrarre l'Iva rileva anche l'intenzione del soggetto passivo d'imposta al momento dell'acquisto;  
■ l'utilizzo del bene in base all'oggetto sociale rappresenta mero indizio di inerenza rispetto all'esercizio d'impresa, ma per ottenere il diritto a detrarre l'Iva il contribuente deve sempre provare l'effettiva strumentalità per natura dell'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Oic 12.** Gli effetti dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico sugli altri standard contabili

## Cambiamenti di principi a patrimonio netto

Franco Roscini Vitali

■ L'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta alcune conseguenze e impone di cambiare abitudine consolidata. Il Dlgs 139/2015 ha preso atto di quanto dispone la direttiva 34/2013, che vieta di includere nel conto economico la sezione straordinaria, senza alcuna possibile diversa interpretazione o comportamento da parte degli Stati membri.

### Gestione operativa

Ciò impone il "trasloco" di alcuni accadimenti nella gestione operativa del conto economico: il principio contabile Oic 12, sugli schemi di bilancio, diffuso nella veste di bozza per la consultazione, precisa che proventi e oneri finora classificati "straordinari", dai bilanci 2016, vanno iscritti nel conto economico in base alla loro natura.

La scelta è obbligata, perché lo schema di legge che a suo tempo ha recepito la quarta direttiva classifica proventi e oneri in base alla loro natura. Per compensare l'eliminazione, il decreto 139/15 impone di illustrare nella nota integrativa l'importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali, concetto collegato all'irripetibilità che l'Oic esemplificava.

L'obbligo di informatività riguarda anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, che prima erano esentate, ma non le micro imprese.

Ma l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta conseguenze con riferimento a molti altri principi contabili, con aggiustamenti anche per eliminare qualsiasi riferimento ai componenti straordinari e trovare soluzioni ai conseguenti problemi.

### Gli altri principi contabili

Il principio contabile Oic 29 si occupa di cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. L'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta che cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori rilevanti siano imputati direttamente nel patrimonio netto. Ciò evita di "inquinare" il conto economico con l'iscrizione di componenti estranei alla normale gestione dell'impresa perché derivanti o dal cambio di scelte contabili o dalla correzione di errori verificatisi in esercizi precedenti.

L'Oic 29 ribadisce che i cambia-

### IL PUNTO

Le variazioni di scelte e le correzioni degli errori si imputano direttamente nel patrimonio netto

menti di principi contabili sono ammessi solo se richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori) oppure se adottati per una migliore rappresentazione in bilancio di fatti o operazioni (cambiamenti volontari). I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili: in assenza di specifiche disposizioni transitorie, sono contabilizzati, come previsto dall'Oic 29, con imputazione nel patrimonio netto.

A tale proposito, il principio

contabile prevede la rilevazione della rettifica negli utili portati a nuovo o, se più appropriato, in altra componente del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio.

Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, l'Oic precisa che la Commissione Ue nell'ambito dei workshop organizzati nel 2013 e 2014 per il recepimento della direttiva 34/13, ha chiarito che tale modalità di contabilizzazione, contenuta nel principio internazionale Ias 8, è compatibile con la direttiva. Francia, Gran Bretagna e Spagna sono già allineate in questo senso.

Gli effetti dei cambiamenti, ai fini comparativi, sono determinati retroattivamente, almeno che, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, questo risulti eccessivamente oneroso: per esempio, se il cambiamento avviene nell'esercizio 2016, deve essere evidenziato l'effetto anche nel confronto con il bilancio 2015.

Anche l'Oic 20 («Titoli di debito»), prende atto dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e prevede che utili e perdite da negoziazione di titoli siano rilevanti sempre nell'area finanziaria del conto economico. Medesima previsione è contenuta nell'Oic 21, riferito alla cessione di partecipazioni.

Ancora, il principio contabile Oic 25 («Imposte sul reddito») tiene conto dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico: ciò comporta la rilevazione, nella voce 20 dello stesso, delle imposte relative ad esercizi precedenti con separata evidenza rispetto a quelle dell'esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Il principio contabile Oic 12

#### 01 | LA MODIFICA

La principale modifica apportata all'Oic 12 è l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Questo ha comportato la collocazione di oneri e proventi straordinari indicati nell'Oic 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per oneri e proventi straordinari indicati nell'Oic 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di

evento che ha generato il costo o il ricavo, a individuare la corretta classificazione

#### 02 | GLI EFFETTI

Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'Oic 12, relative alla classificazione di oneri e proventi straordinari, sono applicati retroattivamente ai sensi dell'Oic 29 ai soli fini riclassificatori: le imprese dovrebbero prepararsi per tempo e, dopo la pausa estiva, iniziare a riclassificare il conto economico relativo all'esercizio 2015 anche per familiarizzare

con le nuove disposizioni contenute nell'Oic 12

#### 03 | RENDICONTO FINANZIARIO

Medesimo discorso per il rendiconto finanziario che deve essere presentato anche per l'esercizio 2015, come precisa l'Oic 10 «Rendiconto finanziario». L'articolo 2425-ter prevede il confronto con l'esercizio precedente e l'articolo 12 del Dlgs 139/15 non contiene una norma transitoria che consenta di evitare l'applicazione retrospettiva: di conseguenza, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, rendiconto finanziario dell'esercizio precedente

**I casi concreti.** Gli effetti delle novità

## Pubblicità nel conto economico

■ L'eliminazione della parte straordinaria del conto economico si riflette anche nella fase di transizione alle nuove disposizioni perché i conseguenti effetti contabili sono rilevati nel patrimonio netto.

Per esempio, il decreto legislativo 139/15 ha eliminato la possibilità di capitalizzare e, pertanto, di ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, comprese quelle in corso di ammortamento; tuttavia, il decreto ammette la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento entro un periodo non superiore a cinque anni.

Pertanto, il principio contabile Oic 24 consente che i costi di pubblicità, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati nella voce relativa agli stessi: in caso contrario, devono essere eliminati con imputazione negli utili (perdite) portati a nuovo o in altra voce del patrimonio netto come prevede il principio contabile Oic 29.

Medesima situazione riguarda i costi di ricerca in corso di ammortamento all'1 gennaio 2016 che, se non riclassifi-

cabili tra quelli di sviluppo, devono essere eliminati dal bilancio con imputazione nel patrimonio netto.

Va sottolineato che l'imputazione nel patrimonio netto delle differenze derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni si applica anche nei casi in cui il decreto 139/15 non impone di adottare le nuove regole contabili alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, ma l'impresa decide di non usufruirne di tale facoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Elusione.** La norma è di natura interpretativa

## Il «nuovo» concetto di abuso del diritto ha valore retroattivo

Laura Ambrosi

■ Non è elusiva l'operazione per la quale non esiste una valida alternativa e l'amministrazione non ha dimostrato l'indebito vantaggio fiscale. La nuova norma sull'**abuso del diritto** è di natura interpretativa e pertanto è un riferimento anche per la valutazione di situazioni passate. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16675 depositata ieri.

Nel corso di una verifica fiscale, veniva contestata l'elusività di un'operazione di **leveraged buy out**, consistente nell'acquisto, tramite una nuova società, dell'intero capitale sociale di una partecipata del gruppo (cosiddetta società target), che versava in difficoltà finanziaria. Il prezzo per ogni azione acquistata era il medesimo a prescindere se l'acquisto fosse dei soci di minoranza o di maggioranza. Tutti i soci rinunciavano contestualmente e reciprocamente all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo statuto. Tale operazione veniva ritenuta elusiva poiché mascherava, secondo i verificatori, il versamento di un corrispettivo per la rinuncia ad esercitare il proprio diritto di prelazione sulle azioni oggetto di cessione.

L'agenzia delle Entrate emetteva così il provvedimento impositivo, che veniva impugnato dalla società dinanzi al giudice tributario. La Ctp accoglieva integralmente il ricorso, mentre la Ctr confermava la pretesa.

La contribuente ricorreva in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, la violazione della norma in tema di abuso del diritto. I giudici di legittimità, ritenendo fondata la doglianza, hanno ricordato che incombe sull'amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali considerati irragionevoli in una normale logica di mercato. Grava poi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifi-

chino l'operazione in quel modo strutturata.

In ogni caso, poi, non è configurabile l'abuso del diritto se non è stato provato dall'ufficio il vantaggio fiscale che sarebbe derivato al contribuente accertato.

Il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi sul difetto di valide ragioni economiche e di un indebito vantaggio fiscale, presuppone l'esistenza di un adeguato strumento giuridico alternativo a quello scelto, per il quale va verificata la fungibilità per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito.

La Cassazione ha peraltro richiamato il nuovo articolo 10-bis dello statuto del contribuente, con il quale è stato chiarito che è ferma la libertà di scelta tra regimi opzionali di-

### ONERE DELLA PROVA

La Corte ribadisce

che è l'amministrazione

a dover dimostrare

l'indebito vantaggio

fiscale conseguito

versi e non sono in ogni caso abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrasociali non marginali.

La Suprema Corte ha rilevato che, sebbene tale norma non fosse applicabile per l'anno oggetto di contestazione, rappresenta certamente un riferimento interpretativo delle disposizioni vigenti al tempo.

Nella specie, la società aveva precisato le ragioni economiche delle proprie scelte. Di contro, l'ufficio non aveva supportato con una motivazione adeguata la propria pretesa.

La sentenza appare particolarmente interessante, perché rileva il carattere interpretativo della nuova norma sull'abuso del diritto (articolo 10-bis, legge 212/2000), con la conseguenza che di fatto sia verosimilmente applicabile anche per il passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### In breve

#### DICHIARAZIONI

**Cresce il ricorso ai Caf: nel 2016 gestiti 17,6 milioni di 730 (+300 mila)**

Cresce il numero di contribuenti che si affidano ai Caf (Centri di assistenza fiscale), per la propria dichiarazione dei redditi: dai dati dell'ultima campagna di assistenza fiscale, conclusasi lo scorso 22 luglio, sono oltre 17,6 milioni i lavoratori dipendenti e pensionati che nel 2016 hanno scelto i Caf per l'elaborazione e l'invio del proprio modello 730, con un incremento di oltre 300 mila dichiarazioni rispetto all'anno precedente.

Per la Consulta nazionale dei Caf, sono circa 300 milioni i documenti fiscali che i centri, disseminati su tutto il territorio italiano, hanno

acquisito e controllato nella fase di elaborazione dei modelli 730: i documenti fiscali sono stati tratti e trattati dagli stessi uffici attraverso procedure di conservazione (per la durata di cinque anni), evitando così al cittadino di dover conservare in casa queste mole documentale.

A oltre 14,5 milioni di contribuenti i Caf hanno fornito assistenza fiscale anche attraverso la dichiarazione precompilata acquisita dall'agenzia delle Entrate, contribuendo al processo di semplificazione fiscale avviato lo scorso anno con l'attuazione del Dlgs 175/2014.

#### DPCM

**Pubblicate in Gazzetta le regole sulla trasparenza per il 5 per mille**

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri - serie generale 185 - è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016 contenente disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della **quota del 5 per mille**, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il provvedimento, composto di cinque articoli, stabilisce la validità, anche per gli esercizi finanziari successivi al 2016, della documentazione presentata (l'iscrizione al riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva) dagli enti

regolarmente iscritti nel 2016, inseriti in un elenco pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

Inoltre, qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, il decreto impone l'obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all'erario entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo l'ammontare percepito maggiorato degli interessi con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.



GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Cassazione.** I vincoli di diligenza nei confronti dell'investitore non sono limitati al contratto quadro

# Banche, obblighi informativi ampi

## «Coperte» anche le singole operazioni di esecuzione dell'accordo

**Giovanni Negri**  
MILANO

■ Gli **obblighi informativi della banca** nei confronti di un **investitore** non sono circoscritti al solo **contratto quadro** ma coinvolgono anche i singoli obblighi di acquisto. Lo puntualizza la **Corte di cassazione** con la sentenza n. 16820 della Prima sezione civile depositata ieri. La Cassazione ha così accolto l'impugnazione presentata da una coppia che chiedeva la risoluzione per inadempimento di due ordini di acquisto di bond argentini. La Corte d'appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva invece escluso la nullità degli ordini per assenza del contratto quadro, visto che, quanto a quest'ultimo, si trattava di un profilo d'invalidità non dedotto dalla coppia. La Corte d'appello, quanto alla risoluzione per inadempimento, aveva poi ritenuto che il richiamo agli obblighi di informazione e all'adeguatezza dell'operazione erano ri-

feribili esclusivamente all'esecuzione del contratto quadro. La sentenza di ieri ha però confutato questa lettura, ricordando, da una parte, che è vero che la delibera Consob del 1997 n. 10943, nel disciplinare gli obblighi informativi degli intermediari, ne colloca l'adempimento

**IL PUNTO**

Non pesa la distinzione, operata dalle Sezioni unite, fra la fase pre-contrattuale e quella contrattuale successiva alla conclusione

mento per lo più nella fase di anteriore alle operazioni di investimento, dall'altra va considerato che l'obbligo di informazione che la legge mette a carico dell'intermediario è più ampio. Non può essere cioè circoscritto all'accertamento dell'esperienza dell'investitore in materia finanziaria, alla verifica

della sua situazione patrimoniale e dei suoi obiettivi di investimento oppure, ancora, alla sua propensione al rischio.

In realtà, i vincoli informativi caratterizzano tutte le fasi del rapporto tra intermediario e cliente, l'intero suo svolgimento: dal momento precedente alla firma del contratto quadro a quella successiva dello svolgimento delle singole operazioni, a quella dell'esecuzione. I principi uideve uniformarsi la condotta dell'intermediario sono quelli della correttezza, della diligenza, della trasparenza. In questa direzione si muove sia la legge, la sentenza richiama l'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 415 del 1996, sia la Consob, con una previsione di chiusura che mette in capo all'intermediario l'obbligo di operare comunque in maniera tale da ottenere da ogni servizio di investimento il migliore risultato possibile, anche in rapporto al livello di rischio scelto dall'investitore.

In questa prospettiva, sottoli-

nea la Cassazione, allora «non può condividersi l'idea, sottesa al ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, che gli stessi debbano ritenersi adempiuti (o comunque superati) con il perfezionamento delle predette operazioni, quasi che tale momento segnasse il definitivo esaurimento della funzione propria del contratto quadro».

La Corte d'appello aveva valorizzato una sentenza delle Sezioni unite, la n. 26724 del 2007, ma l'interpretazione che ne dà adesso la Cassazione è diversa: viene infatti messo in evidenza come la distinzione allora introdotta tra la fase precontrattuale indirizzata alla stipulazione del contratto quadro e quella contrattuale successiva alla conclusione dello stesso, non si riflette sul perimetro applicativo degli obblighi informativi. Si tratta solo di valutare se il loro inadempimento coinvolge l'intero rapporto intermediario-investitore o solamente i singoli ordini di investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il caso Cirio.** Non ha natura confessoria la sottoscrizione del modulo prestampato sul rischio delle azioni

# La firma del cliente non sempre è decisiva

**Patrizia Maciocchi**  
ROMA

■ La **dichiarazione** sottoscritta dal cliente su **modulo prestampato**, con la quale questo dà atto delle informazioni ricevute sull'inadeguatezza dell'acquisto e la rischiosità dell'investimento delle **obbligazioni Cirio** non salva la banca dal risarcire i danni. La Cassazione (sentenza n. 16828) nega che la firma dell'investitore sul modulo predisposto abbia natura confessoria e costituisca la prova che la banca ha assolto ai suoi obblighi di informazione.

La Suprema corte nel respingere il ricorso di un istituto di credito, chiarisce quale è l'informazione adeguata in concreto. La segnalazione che l'operatore finanziario è tenuto a fornire all'investitore deve contenere

specifiche indicazioni su una serie di elementi. In primo luogo vanno specificate la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto offerto dall'istituto. A seguire devono essere indicati: il soggetto emittente; il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento-rischio; le eventuali carenze di informazioni sulle caratteristiche concrete del titolo (il grey market) e per finire, il cliente va avvertito del pericolo di un imminente default dell'emittente. A fronte di questo non può considerarsi esaustiva la dichiarazione sottoscritta dal cliente che era di questo tenore: «Con riferimento all'ordine di cui sopra, ho preso atto, in seguito alla vostra comuni-

cazione, che lo stesso si riferisce ad operazioni non adeguate per tipologia ed oggetto». Una formula troppo generica che non avrebbe salvato l'intermediario finanziario neppure se il cliente avesse poi dato un ordine scritto di acquisto delle azioni: cosa che, nel caso specifico, non era avvenuta.

La Suprema corte ricorda che parte della dottrina e la migliore giurisprudenza considerano non vincolanti le istruzioni del cliente essendo riservato alla banca comunque un diritto di recesso, in caso di ordini chiaramente rischiosi idonei ad integrare la giusta causa (articolo 1727, comma 2 del codice civile). Per i giudici della prima sezione gli obblighi imposti ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie hanno lo scopo di segnalare all'investitore

la non adeguatezza delle operazioni che si accinge a compiere (suitability rule). Una finalità alla base della quale ci deve essere la consapevolezza che ogni investitore razionale è contrario al rischio. A parità di rendimento è ragionevole supporre che il cliente sceglierà l'investimento «meno aleatorio, ed a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione, ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio». Per i giudici la scelta tra differenti opportunità di investimento è dunque soprattutto un problema di raccolta e valutazione delle informazioni. E visto che l'acquisizione di notizie finanziarie ha un costo è chiaro che le banche ne possiedono di più degli investitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Società.** Insolvenza

# Fideiussione: la banca risponde se ne abusa

■ La **banca** che concede finanziamenti al **debitore principale**, pur conoscendone le difficoltà economiche, confidando nella solvibilità del **fideiussore**, senza informarlo dell'aumento del rischio e senza chiedere la preventiva autorizzazione, viola gli obblighi di buona fede. La Cassazione (sentenza n. 16827) accoglie, sul punto, il ricorso della vedova del fideiussore che aveva prestato la sua garanzia all'atto di costituzione di una società del quale non era né socio né amministratore. L'avventura imprenditoriale della Srl si era dimostrata in perdita già dalle prime battute: costituita con un capitale sociale di 15 milioni di euro a marzo 2000, perdeva 92 milioni di euro a dicembre dello stesso anno. Un "buco" coperto dall'assemblea con la voce "finanziamenti infruttiferi dei soci". L'intervento, rimasto isolato, non era bastato a invertire un trend negativo. Malgrado le perdite sistematiche la banca aveva continuato, per tre anni, ad erogare finanziamenti, limitandosi ad informare il fideiussore del credito vantato, ma senza chiedere un'autorizzazione a proseguire nella concessione del credito nonostante la palese insolvenza. La Cassazione libera dagli oneri la ricorrente e il figlio di questa, chiarendo che i due non potevano essere a conoscenza della situazione patrimoniale della Srl essendo il defunto marito del tutto estraneo all'attività di impresa.

**P. Mac.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Consulta.** Non è retroattiva la norma più favorevole

# Per le sanzioni amministrative niente favor rei

MILANO

■ Non vale il **principio del favor rei in campo amministrativo**. E non va applicata la norma successiva e più favorevole. Lo ha chiarito la **Corte costituzionale** con la sentenza n. 193 scritta da Giuliano Amato, respingendo la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Como. Quest'ultimo si era trovato a dover applicare la maxi sanzione prevista per i casi di lavoro nero dal decreto legge n. 12 del 2002. Fattispecie che però, successivamente, era stata in parte rivista sotto il profilo del peso sanzionatorio dalla legge n. 183 del 2010. Di qui il dubbio di legittimità sull'articolo 1 della legge 689 del 1981 che, da una parte, stabilisce che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati», ma, dall'altra, non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole ai colpevoli di violazioni amministrative. A sostegno il tribunale poneva due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (del 17 settembre 2009, Scoppola contro l'Italia e del 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania).

Per la Consulta però «nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale».

Semaforo rosso poi anche per un altro profilo di illegittimità sollevato per possibile violazione

ne dell'articolo 3 della Costituzione perché verrebbe derogato il principio dell'applicazione retroattiva della disposizione più favorevole. La Corte costituzionale, infatti, ricorda che in materia di sanzioni amministrative non esiste un vincolo costituzionale di applicazione generalizzata della legge successiva più favorevole, «rientrando nella discrezionalità del legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002)». Quanto, inoltre, al trattamento più favorevole riservato dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e valutarie, quest'ultima trovava fondamento nella peculiarità che caratterizzano le rispettive materie.

**G. Ne.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMA

“

Invero, la scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitata ad alcuni settori dell'ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole. A questo riguardo, va rilevato che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalità legislativa si riflette sulla natura "contingente" e storicamente connotata dei relativi precetti. Essa giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare l'effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde, quindi, a scelte di politica legislativa (R...). *Corte costituzionale, sentenza n. 193 del 2016*

**P. Mac.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA CON  
IL SOLE 24 ORE

CON  
FOCUS  
ESTATE  
PORTI CON TE  
LA VOGLIA  
DI AGGIORNARTI.

**CON IL SOLE 24 ORE, DA LUNEDÌ A VENERDÌ, LE NOVITÀ NORMATIVE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE.**

Tutto quello che c'è da sapere per essere sempre aggiornati. Per cinque settimane, all'interno della sezione **Norme & Tributi** del Sole 24 Ore, una guida pratica, completa e dettagliata per rimanere al passo con le principali novità normative: dal fisco agli appalti, dagli incentivi al lavoro, dal codice della strada al diritto di famiglia. Questa estate fai riposare il corpo ma allena il cervello, con Il Sole 24 Ore.

**LA SETTIMANA DI FOCUS ESTATE:****LUNEDÌ**casa &  
condominio**MARTEDÌ**diritto &  
giustizia**MERCOLEDÌ**lavoro &  
previdenza**GIOVEDÌ**fisco &  
incentivi**VENERDÌ**società &  
imprese**Il Sole 24 ORE**

www.ilssole24ore.com





DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



IL CASO «MYWAY»  
Il mutuo era servizio all'investimento



Fondato su operazioni tra loro collegate consistenti nell'erogazione, da parte della banca al cliente, di un mutuo trentennale a tasso fisso per l'acquisto immediato di strumenti finanziari gestiti o emessi dalla stessa banca, e contestualmente costituiti in pegno in favore della mutante a garanzia del rimborso del finanziamento, questo contratto My way - erogato anni fa da Banca 121 - non è per la Corte di cassazione riconducibile alla nozione di servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c) del Dlgs n. 58/98, ma rientra tra i "servizi di investimento" di cui al menzionato decreto. Questo il principio deliberato dalla Cassazione lo scorso 26 luglio in tema di usura civile. Corte di cassazione, sentenza 15409/2016

FALLIMENTO

La quietanza prova il pagamento

La quietanza rilasciata - si legge nella sentenza 15410 della Corte di cassazione depositata lo scorso 26 luglio - dal creditore al debitore ha natura di confessione stragiudiziale del pagamento solo nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario della stessa. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione ha unicamente il valore di documento probatorio del pagamento. Corte di cassazione, sentenza 15410/2016

Le regole per le società a responsabilità limitata. La massima 151 del Consiglio notarile di Milano

## Diritto di recesso «limitato»

Si può far valere se viene negato il gradimento al nuovo socio

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

■ Diritto di recesso condizionato per il socio della Srl soggetto al "mero gradimento".

Se lo statuto di una Srl contiene una clausola di divieto di cessione delle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale oppure una clausola di "mero gradimento" nel caso in cui uno dei soci intenda cedere la propria quota, ogni socio di quella società, in qualsiasi momento della vita societaria, può esercitare il diritto di recesso dall'articolo 2469, comma 2, del Codice civile. È però possibile - secondo la massima 151, di recente elaborata dal Consiglio notarile di Milano - inserire nello statuto della Srl che contiene una clausola di "mero gradimento", la previsione che limiti il diritto di recesso dei soci al solo caso in cui venga negato il gradimento richiesto dal socio, prospettando l'intenzione di cedere la propria partecipazione.

La clausola di gradimento subordina la cessione di una quota al consenso di un dato soggetto od organo (ad esempio, gli amministratori, i soci, taluno di essi) indicato dallo statuto per svolgere tale compito; e si articola in:

- clausola di "mero" gradimento,

quando il consenso alla cessione della quota non è soggetto a condizioni e limiti, ed è quindi una decisione del tutto discrezionale, dove non è necessario motivare il mancato gradimento;

- clausola di "non mero" gradimento, quando il mancato gradimento deve invece trovare motivazione nel fatto che il soggetto a

IL PUNTO

La clausola di «mero gradimento» legittima l'uscita solo nel caso in cui viene impedito l'ingresso a un nuovo soggetto

cui verrebbe ceduta la quota di partecipazione non abbia le caratteristiche richieste dallo statuto per entrare a far parte della compagine sociale.

Dato che la Srl è una società il cui capitale non è strutturalmente preordinato alla circolazione nel mercato, come accade invece per le azioni di Spa, lo statuto della Srl si presta a ospitare clausole che limitino o addirittura impediscano la cessione delle quote in cui il capitale sociale della Srl è suddiviso. Tuttavia, se si tratta di clausole che vie-

tano del tutto la circolazione delle quote o subordinano la loro cessione a un gradimento assolutamente discrezionale, la legge consente che questa situazione di "prigionia" dei soci della Srl, originata da queste clausole, sia temperata dal diritto di recesso che costoro in ogni tempo possono esercitare.

C'è però da considerare anche il rovescio della medaglia, in quanto si tratta di tutelare, con identica attenzione, esigenze contrastanti. Da un lato, occorre sottolineare che le clausole limitatrici della cessione delle quote di partecipazione sono pattuite dai soci stessi della Srl, per tutelarsi reciprocamente dall'evenienza di veder entrare nella compagine sociale soggetti non graditi.

D'altro lato, se è vero che le clausole di intransferibilità o di "mero gradimento" inserite nello statuto della Srl impediscono ai soci di quella società di fuoriuscire dalla compagine sociale, esse sono vere e proprie clausole di recesso concesso dalla legge a qualsiasi socio in qualsiasi tempo: un'opportunità e inevitabile "valvola di sfogo", è pure vero che l'esercizio del recesso può avere conseguenze anche rovinose per la società che può trovarsi a dover liquidare il socio recedente senza avere le necessarie risorse finanziarie e quindi può trovarsi nella

condizione di doversi sciogliere.

Da qui la domanda: il diritto di recesso, che la legge consente in ogni tempo, può essere limitato, con riferimento alla presenza nello statuto della clausola di "mero gradi-

mento", al solo caso della mancata concessione del gradimento e, quindi, può disattivarsi il dettato dell'articolo 2469, comma 2 del Codice civile, che rende il diritto di recesso esercitabile in qualsiasi momento della vita sociale, per il solo fatto della presenza nello statuto della clausola di mero gradimento?

Secondo i notai milanesi la risposta è sì. Infatti, una conclusione in senso negativo sarebbe contraria al fondamento della norma: se la concessione del recesso in ogni tempo è coerente con la presenza nello statuto della clausola di intransferibilità assoluta delle quote di partecipazione al capitale sociale (perché così si evita l'imprigionamento del socio), altrettanto non può dirsi per il caso della clausola che prevede il gradimento mero. In questo caso, infatti, attribuire a tutti i soci, indiscriminatamente, la possibilità di recedere avrebbe un effetto opposto a quello tutelato dalla norma in esame: ciascuno socio, maturata la decisione di uscire dalla compagine sociale, potrebbe arbitrariamente scegliere di recedere dalla società ottenendo la liquidazione della propria partecipazione, a carico degli altri soci, anche in assenza di soggetti intenzionati a comprare la sua partecipazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO DEL DIRITTO  
Rassegna di massime sui requisiti del delitto di strage

Con il Quotidiano del Diritto tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati. Oggi una rassegna di amssime, a cura di PlusPlus24Diritto, sui reati contro l'incolumità pubblica e l'elemento soggettivo del delitto di strage.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Le cariche. Il focus sulla massima 149: condizioni, cause di ineleggibilità e decadenza ad hoc nello statuto

## Amministratori con requisiti su misura

■ È legittima l'introduzione nello statuto della Srl di clausole che, con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo:

- "importino" nella Srl le norme in tema di ineleggibilità e di decadenza dettate dal Codice civile per gli amministratori delle Spa;
- introducano cause di ineleggibilità e di decadenza ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per la Spa;
- subordinino l'assunzione della carica di amministratore di Srl alla presenza di determinati re-

quisiti o all'assenza di determinate cause ostative.

Lo affermano i notai milanesi nella massima 149, di recente elaborazione. In tema di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori di Srl, il Codice civile non detta alcuna disposizione, mentre in tema di Spa l'articolo 2382 stabilisce che non può essere nominato amministratore chi sia interdetto, inabilitato, fallito, condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici diret-

tivi; l'articolo 2387 dispone che lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Secondo la massima 149 il silenzio del Codice civile non impedisce di richiamare, nello statuto della Srl, le previsioni che, nella disciplina della Spa, regola-

no l'ineleggibilità e la decadenza degli amministratori. Anche perché queste norme, preordinate alla tutela di interessi non esclusivamente dei soci, ma anche dei creditori sociali, sono comunque applicabili in via analogica anche alla Srl. Per la stessa ragione, si deve ritenere limitata la possibilità che, all'opposto, una clausola dello statuto di una Srl escluda l'applicazione alla stessa dell'articolo 2382 del Codice civile. Inoltre, la mancanza, nell'ambito della normativa che il Codice civile dedica alla Srl, di un richiamo

agli articoli 2382 e 2387 del Codice civile in tema di Spa, di certo non preclude che, anche nella Srl, come nella Spa, possano trovare spazio clausole statutarie che introducano ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza o che subordinino l'assunzione della carica di amministratore alla presenza di determinati requisiti o all'assenza di determinate cause ostative. Lo si desume, in negativo, dalla mancanza di indici normativi di segno contrario e, in positivo, dall'ampia autonomia statutaria che è notoriamente concessa dalla legge di riforma del diritto societario in sede di redazione degli statuti di Srl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Competenze. La massima 150

## Lo statuto può escludere i soci dalla gestione

■ Si può disattivare, mediante una clausola statutaria, la norma (articolo 2479 del Codice civile) che consente ai soci di Srl di avocare a sé le decisioni inerenti l'amministrazione della società: lo afferma la massima 150 del Consiglio Notarile di Milano.

Nella normativa in tema di Srl non si rinviene quella rigida distinzione che il legislatore ha voluto imprimere nella Spa tra le competenze dell'organo amministrativo e quelle dei soci: nella Spa, l'articolo 2380-bis del Codice civile sancisce, con norma inderogabile, che «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»; ne consegue che ai soci non sono attribuiti (né sono attribuibili) poteri gestori, fatto salvo il caso in cui lo statuto demandi ai soci di concedere «autorizzazioni ... per il compimento di» determinati «atti degli amministratori» (articolo 2364, n. 5 del Codice civile).

Osservando invece le norme della Srl, si nota che, da un lato, manca una espressa disciplina dei poteri degli amministratori; e che, d'altro lato, non solo è prescritto (articolo 2479, comma 1, Codice civile) che i «soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo» (con la conseguenza che lo statuto può riservare ai soci, in tutto o in parte, l'attività di gestione della società) ma anche che i soci decidono «sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione» (sotto quest'ultimo aspetto è utile rammentare che, con una clausola statutaria, si può consentire una più facile devoluzione ai soci della decisione su determinati argomenti, ad esempio, dispo-

navo di quello di un terzo previsto dalla legge).

Anche nella materia della ripartizione delle competenze tra organo amministrativo e soci nella Srl vige dunque un principio di ampia autonomia statutaria e di libertà di forme organizzative: cosicché la Srl, a seconda dei singoli casi, può essere legittimamente strutturata tanto secondo un modello "capitalistico" (e cioè secondo una rigida separazione di competenze tra soci e amministratori, riservando le decisioni amministrative esclusivamente alla competenza dell'organo di gestione) quanto secondo un modello "personalistico", e cioè dando rile-

LA DIFFERENZA

Solo per la Spa l'articolo 2380 bis del Codice prevede l'esclusiva per l'organo amministrativo

vanza alla figura e al ruolo dei singoli soci e conferendo a costoro il potere di assumere le decisioni attinenti la gestione della società.

Ancora, la Srl può pure essere organizzata in base a uno schema contaminato sia da valenze capitalistiche che da aspetti personalistici: ad esempio, affidando all'organo amministrativo talune competenze gestionali deferendo le altre alla competenza dell'assemblea dei soci.

È così legittimo che lo statuto contenga clausole che riservino alcune decisioni di natura gestoria alla competenza dei soci; così come è possibile, all'opposto, che lo statuto, alla stregua di quanto dispone l'articolo 2380-bis per la Spa, precluda in tutto o in parte ai soci di avocare a sé decisioni gestorie, riservandole in via esclusiva all'organo amministrativo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

RADIO 24

24ORE  
BUSINESS SCHOOL  
MILANO

RDS  
100% GRANDI SUCCESSI

# LA RADIO DALLA A ALL' ON-AIR



## Master Radio e New Media Management & Content

Programmi, Pubblicità, Marketing e Web

Master post laurea per le professioni del mondo radiofonico organizzato da **Business School del Sole 24 ORE** con **RADIO 24** e **RDS**.

Master Full Time 5 mesi di aula e 4 di stage.

Milano, dal 28 novembre 2016  
Sede del Sole 24 ORE via Monte Rosa 91

3 borse di studio: Radio24, RDS, Il Sole24ORE  
Per partecipare alle selezioni  
**radiomaster.ilssole24ore.com**

seguici su:



Servizio Clienti  
Tel. 02 3022.3811/3147  
masterfulltime@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE


Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 56 - Mudac Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008



FCB MILAN

IN EDICOLA CON  
IL SOLE 24 ORE

# L'economia sa tutto di te, tu cosa sai dell'economia?



9 AGOSTO



10 AGOSTO



17 AGOSTO




23 AGOSTO



24 AGOSTO



30 AGOSTO



31 AGOSTO



6 SETTEMBRE

\* Oltre al prezzo del quotidiano.

Per aiutarti a capire i segreti dell'economia, Il Sole 24 Ore propone una raccolta di quaderni dallo stile semplice e divulgativo che spiegano come Pil, inflazione, tassi, valute incidono sulla tua vita quotidiana.

[www.ilsole24ore.com/economiaperlafamiglia](http://www.ilsole24ore.com/economiaperlafamiglia)

**OGNI MARTEDÌ E MERCOLEDÌ IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A 0.50€\***

Il Sole **24 ORE**



[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)